

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN), Banchina da Chio n. 8.

Ancona, addì 21/04/2021

IL CONCESSIONARIO  
Ditta G. Carbonari & C. S.a.S.  
Sig. Gian Mario Carbonari

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il <u>05/05/2021</u> al n° <u>621</u> serie <u>1</u>	
con l'esazione di euro <u>314,00</u>	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)	

## CONCESSIONE SUPPLETIVA

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la deliberazione presidenziale n. 87 del 17/05/2018 con cui è stata indetta la gara per il rilascio della concessione del servizio relativo alla distribuzione idrica nel porto di Ancona di cui all'art 6 comma 4 lett. c e comma10 della L. 28/01/1994 n. 84;  
Vista la concessione n. 00-20/2018 del 15/10/2018, reg. rep. 1392 registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 19/10/2018 al n. 1468 serie 1, rilasciata alla Ditta G. Carbonari & C. s.a.s. C.F./P.I. 00104800420, corrente in Ancona via da Chio n. 8, avente ad oggetto un manufatto PDM di mq 119 e ml 4404,61 allo scopo di gestire il servizio di rifornimento idrico alle navi mediante l'utilizzo del manufatto PDM di mq 119,00 adibito a deposito attrezzatura situato in via da Chio n. 8 e dell'impianto idrico portuale di ml 4.404,61 di condotte e da n. 136 idranti con scadenza al 30/06/2023;  
Considerato che con il suddetto titolo concessorio questa Autorità di sistema ha, con il medesimo atto, regolato sia i rapporti derivanti dall'utilizzo dei beni demaniali da parte della Ditta Aggiudicataria, sia quelli inerenti la concessione di servizi, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto approvato con la delibera n. 87 del 17/5/2018 ed integralmente recepito nella concessione di cui sopra;  
Vista l'istanza assunta al prot. ARR 9065 del 04/08/2020 e successive integrazioni da ultimo acquisite con nota prot ARR 4907 del 12/04/2021, di variazione al contenuto della concessione n. 00-20/2018 del 15/10/2018 presentata dalla Ditta G. Carbonari & C. s.a.s. C.F./P.I. 00104800420, corrente in Ancona via da Chio n. 8, legalmente rappresentata dal sig. Carbonari Gian Mario C.F. CRBGMR46L25A271E, aggiudicataria del servizio di rifornimento idrico alle navi del porto di Ancona con la quale ha richiesto -in variazione del suddetto titolo - l'estensione dell'esercizio del servizio idrico con riferimento al nuovo tratto di rete idrica da ultimo realizzato a tergo della banchina n. 26 per ml 100,00 di condotte ivi compresi n. 5 punti presa;  
Visto l'art 175 comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici, relativo alle modifiche dei contratti di concessione senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto la variazione richiesta è inferiore sia al 10% del valore della concessione iniziale, sia alla soglia comunitaria stabilita all'art 35 comma 1 letta) D.lgs n. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  
Vista la nota prot PAR 5230 del 29/07/2020 della Direzione Tecnica di questa Autorità recante il verbale di consegna anticipata del nuovo tratto di rete idrica realizzato a tergo della banchina n. 26;  
Vista la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di all'art. 37 del Cod. Nav. e all'art. 18 Reg. Cod. Nav., dell'istanza in data 02/12/2020;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR118 del 07/01/2021;  
Visto il parere della Capitaneria di porto di Ancona prot n. 36599 del 23/12/2020 assunto al prot ARR 15073 del 24/12/2020;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. 104 del 08/01/2021  
Vista la delibera n. 4 in data 30.03.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 235,00 richiesto con atto di accertamento n. 00-273/20 del 14/12/2020 assunta al prot ARR 12441 del 03/11/2020;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 29/03/2021 PR\_ANUTG\_Ingresso0034978\_20210329 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista la polizza fidejussoria n. 1/2518/96/46335009 emessa dalla AssiAdriatica s.r.l./ UnipolSai in data 25/10/2006, dell'importo di € 28.500,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;  
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/65/10839651 emessa AssiAdriatica s.r.l. / UnipolSai Agenzia di Ancona per l'importo di € 516.456,90 quale assicurazione RCT-RCO;  
Vista assicurativa n. 1/2518/44/45331815 emessa AssiAdriatica s.r.l. / UnipolSai Agenzia di Ancona per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 123.046,39;



Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

### C O N C E D E

alla Ditta G. Carbonari & C. S.a.S.

codice fiscale 00104800420

**la variazione della concessione di servizi n. 00-20/2018 del 15/10/2018 per l'estensione dell'esercizio dell'impianto idrico in relazione al nuovo tratto di rete idrica realizzato a tergo della banchina n. 26 per ml 100,00 di condotte ivi compresi n. 5 punti presa.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: € 235,00 canone 2020 da rivalutare per l'anno corrente in base all'indice ISTAT, salvo conguaglio.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-20/2018 del 15/10/2018, reg. rep. 1392, cui accede **con scadenza il 30/06/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori/ o le eventuali attività oggetto della presente licenza se prima non avrà ottenuto i titoli abilitativi necessari e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso/autorizzazione che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 12) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 13) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie.
- 14) **Il concessionario, è tenuto alla predisposizione e aggiornamento di apposito registro per l'annotazione delle attività manutentive e ricognitive, delle verifiche e dei controlli periodici da trasmettere a questa Autorità.**
- 15) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 314,00 tramite versamento virtuale mediante F24.**

IL CONCESSIONARIO  
Ditta G. Carbonari & C. S.a.S.  
Sig. Gian Mario Carbonari